

REGOLAMENTO DECORO URBANO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento stabilisce le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali con le finalità dello Statuto del Comune, disciplina i comportamenti influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelando la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 – Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali in materia di:
 - a) sicurezza e decoro;
 - b) quiete pubblica e privata;
 - c) protezione e tutela degli animali.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale, e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli operatori di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto e, in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;
 - b) parchi e giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti;
 - e) le facciate degli edifici pubblici e privati e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio di attività lecite, anche di carattere privato.
L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 – Utilizzo stemma comunale

1. L'utilizzo dello stemma comunale è subordinato all'autorizzazione del Sindaco che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta.
2. L'inottemperanza del divieto di fregiarsi delle insegne del Comune di Malcesine per contraddistinguere cose od attività private in modo da generare nel pubblico l'opinione che si tratti di cose od attività del Comune è punito con la sanzione pecuniaria di Euro 500,00-.

Art. 5 – Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, d'ufficio, agli agenti di Polizia Locale, che possono tenere conto di eventuali segnalazioni gli agenti di Polizia Locale, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, possono assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, procedere a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica. quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
2. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, oltre gli agenti di Polizia Locale, senza limitazioni, anche gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale, agenti di polizia provinciale, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6 – Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca reato o più grave illecito amministrativo, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Regolamento Comunale, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa, da Euro 25,00 ad Euro 500,00 determinata secondo quanto previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. In particolare, **entro 30 giorni** dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco, tramite Comando della Polizia Locale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. A cura del Comando, la documentazione verrà inoltrata ai responsabili del settore od ufficio aventi competenza specifica sulla materia di cui trattasi. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
5. Qualora alla violazione di norme di Regolamento conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
6. Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obbligato solidale mediante versamento in conto corrente postale intestato al Comune di Malcesine – Polizia Locale- Servizio Tesoreria ovvero direttamente presso la Polizia Locale. Per il pagamento rateale si applica l'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:
 - a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature e gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti,

- nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b. imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte, di edifici privati;
 - c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d. sporcare e/o imbrattare il suolo pubblico con rifiuti di qualsiasi genere (carte, mozziconi di sigarette, gomme, lattine, bottiglie etc.);
 - e. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
 - f. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà, nonché praticare volantaggio selvaggio con deposito incontrollato di materiale pubblicitario di ogni genere al di fuori della cassette postali annesse alle abitazioni e/o altro tipo di immobili pubblici;
 - g. praticare giochi pericolosi o molesti sulle piazze e sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri o procurare danni;
 - h. lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
 - i. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - j. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti nonché abbandonarli all'esterno degli stessi qualsiasi materiale;
 - k. utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumentie simili;
 - l. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari all'igiene o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti;
 - m. accedere i centri abitati in costume da bagno e a torso nudo;
 - n. accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade, nei luoghi di passaggio pubblico e nei cassonetti dei rifiuti, nonché sparare mortaretti o altri simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone e pericolo di incendio;
 - o. emettere fumo, calore ed esalazioni odorose provenienti da grill, cucine, ecc. nei centri storici se non convogliati tramite camini sopra ai tetti;
 - p. effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e/o pedonale;
 - q. importunare i passanti offrendo servizi e prodotti da parte di pubblici esercizi, attività commerciali ed attività artigianali;
 - r. ogni atto o comportamento volto a condizionare o influenzare le scelte ristorative o commerciali dei passanti;
 - s. conferire all'interno dei cassonetti di raccolta dei rifiuti solidi urbani, ramaglie e qualsiasi altro materiale di risulta dalla manutenzione di giardini;
 - t. depositare i rifiuti ingombranti a fianco dei cassonetti, o nelle relative piazzole all'esterno del centro raccolta.
 - u. è vietato, anche nei periodi di vendite straordinarie (saldi, vendite promozionali e di fine stagione) oscurare le porte di ingresso o le vetrine degli esercizi commerciali mediante cartelli, locandine o altri sistemi che coprano per oltre 30% la superficie vetrata di ciascuna porta o vetrina.
 - v. è fatto divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, anche da parte di terzi, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornali e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione del fondo sempre con modalità e materiali decorosi anche durante i periodi di chiusura prolungata
 - z. è obbligatorio assicurare l'illuminazione delle vetrine delle attività durante la stagione turistica fino alle ore 24.00 e negli altri periodi, per le attività aperte, almeno fino alle ore 23.00
2. Le facciate, le coperture, le strutture esterne degli edifici, le recinzioni che prospettano su suolo pubblico devono essere mantenute dai proprietari in buono stato di conservazione, in relazione al decoro e alle caratteristiche dell'ambiente.
 3. Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel contesto urbano. A tale riguardo il Responsabile dell'Ufficio, ha la facoltà di imporre ai

proprietari l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, etc.) e la rimozione di elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere, etc.) contrastanti con le caratteristiche ambientali, al fine di conseguire soluzioni più corrette, anche se preesistenti alla data di approvazione del presente Regolamento. Qualora, a seguito di demolizione o di interruzione dei lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico, costituiscano deturpamento dell'ambiente, è facoltà del responsabile dell'Ufficio di imporre ai proprietari la loro sistemazione. Il Responsabile dell'Ufficio può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui in precedenza, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio o della ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

4. Tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere eseguiti secondo criteri antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico, come previsto dalle linee guida nazionali e regionali;
5. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a), b), c), j), p), q), r) e s) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 200,00** oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.
6. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. d), e), g), h), i), k), m), n), o) l) u) v) z) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 50,00**.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. f), è soggetto alla sanzione amministrativa di **€ 50,00**. La persona fisica o giuridica committente del messaggio pubblicitario, oltre ad essere obbligato in solido con il materiale esecutore della violazione di cui al comma 1 lettera f) del presente articolo, sono soggetti alla autonoma sanzione amministrativa di **€ 400,00**.
8. In caso di imbrattamento di edifici privati, resta in ogni caso a carico del proprietario l'onere del ripristino dello stato dei luoghi entro 30 giorni dal fatto.

Art. 8 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
 - a. ammassare, anche su suolo privato, oggetti qualsiasi, compresi veicoli in evidente stato di disuso, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
 - b. utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti di qualsiasi tipo, masserizie, mobili, rifiuti o altri simili materiali.
 - c. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile che non sia convenientemente assicurata contro ogni pericolo di caduta;
 - d. procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento e stendere biancheria sul suolo pubblico o su balconi e terrazzi prospicienti la pubblica via.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a) e b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 100,00** oltre ad essere soggetto, eventualmente, all'applicazione delle norme in materia di smaltimento dei rifiuti.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. c), d), e) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 50,00**.

Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciar cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.
3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea, ivi compresi i conduttori di automezzi in caso di perdita di carburanti o lubrificanti.
4. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi tipo in locali prospettanti sulla pubblica via, anche nei periodi in cui l'esercizio non è in attività, di custodire e mantenere il fondo attraverso le seguenti attività:
 - a. Pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglia tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande; qualora quest'ultime vengano imbrattate o rese indecorose da scritte o altro devono essere ripulite e tinteggiate;
 - b. Nei periodi di chiusura stagionale le vetrine potranno essere occultate alla pubblica vista mediante il posizionamento all'interno delle stesse di pannelli e/o materiali di colore chiaro, privi di scritte ed adeguatamente posizionati o con la sistemazione di immagini decorative, tali da rispettare il decoro estetico delle Vie del centro e della zona storica;
 - c. I conduttori o i proprietari, prima della chiusura dell'attività devono rimuovere eventuali espositori, porta dépliants e simili, bacheche comunque rimovibili;
5. Proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
6. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati, anche abusivamente.
7. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
8. Gli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti a collocare, all'esterno dei locali, idonei posacenere e a mantenere pulite ed in condizioni igieniche idonee le aree pubbliche e private che si trovano nelle immediate vicinanze dell'attività stessa.
9. I proprietari e gli amministratori o gli eventuali conduttori di edifici a qualunque scopo destinati e chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso degli stabili, durante ed a seguito di nevicate hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio che si forma su tetti, gronde, balconi o terrazzi, osservando tutte le cautele che si rendano opportune e necessarie per non recare danno alle persone o alle cose sottostanti. A tal fine devono essere delimitate e segnalate le zone di caduta, osservando le disposizioni all'uopo impartite dall'Autorità comunale a garanzia della circolazione. I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che aggettano direttamente su aree di Pubblico passaggio. Per la sicurezza delle persone, debbono essere sgomberati dalla neve e dal ghiaccio, a cura dei frontisti, i marciapiedi ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi; si devono inoltre coprire o cospargere con materiale antisdruciolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla sul verde pubblico, a ridosso di siepi o piante, o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti. E' fatto divieto di scaricare la neve nelle fogne, nei canali e nei corsi d'acqua.
10. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1) 8) e 9) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di € 100,00.
11. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 2), 3), 4), 5), 6) e 7) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di € 50,00.

Art. 10 - Accampamenti e/o Campeggi

1. Nelle aree pubbliche è vietata qualsiasi forma di insediamento sotto forma di accampamento o campeggio su tutto il territorio comunale, come pure in quelle private non autorizzate. Analogo divieto vale anche nelle zone di parcheggio.
2. In caso di accertata violazione al predetto divieto si procede all'allontanamento che è eseguito previa notifica agli interessati del relativo provvedimento.
3. Nel caso di occupazione di aree private, trovano applicazione le procedure previste dalle leggi vigenti.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa della somma di € 200,00.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 11- Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, salvo diversa e specifica regolamentazione, è vietato:
 - a. introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole, nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione con veicoli in genere, compresi i velocipedi;
 - b. condurre cani non assicurati da guinzaglio fatta eccezione per quelli al servizio di persone disabili. Le persone che li conducono devono essere muniti di attrezzatura idonea per l'immediata rimozione delle deiezioni, da esibire a richiesta degli addetti;
 - c. calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi;
 - d. guastare o sporcare i sedili, salire sugli alberi, appendere manifesti alle piante;
 - e. collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi, salvo specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;
 - f. gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini;
 - g. dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno, o che siano espressamente vietati dalle autorità;
 - h. fare uso di impianti e attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato l'età di anni 12;
 - i. nelle aree verdi di piccole dimensioni o che si trovino nel centro abitato, attrezzate con giochi destinati ai bambini, il gioco del calcio o altro gioco che causi pericolo o molestia agli stessi;
 - j. procurare molestia alla fauna sia stanziale che migrante;
 - k. fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada è consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette, automobili a pedali o elettriche, monopattini o altri giochi che non rechino disturbo o danno ai giardini.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a), b), c), d), f), g), h), i) e j) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 50,00, mentre la violazione di cui alla lett. e) la sanzione pecuniaria di € 200,00.

Art. 12- Disposizioni sul verde privato

1. Nel caso di interventi edilizi, la sistemazione esterna è parte integrante del progetto edilizio e, in quanto tale, costituisce vincolo ai fini dell'ultimazione delle opere.
2. L'abbattimento di alberi di alto fusto è soggetto a procedura autorizzativa.
3. Gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti con almeno uguale numero di nuovi alberi, preferibilmente olivi, o appartenenti alla flora tipica locale da reimpiantare anche in posizione diversa dall'originale.
4. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromettente della sicurezza e della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
5. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse, della vicinanza ad incroci e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione.
6. Il competente Responsabile del Servizio può ordinare l'abbattimento o la riduzione di alberi, oltre che per i motivi di cui ai precedenti punti 4 e 5, anche qualora le radici rechino danno al fondo stradale, ai marciapiedi, alle murature, oppure compromettano con visivi o rilevanti visuali panoramiche.
7. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale, compresa l'erba di sfalcio di aree adiacenti o sovrastanti la strada.
8. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche

per il verde condominiale.

9. I proprietari privati di aree verdi sottostanti strade pubbliche non possono costruire bordi rialzati di ostacolo al regolare deflusso delle acque meteoriche per evitare ristagni o corsi d'acqua pregiudizievoli al transito dei veicoli o alla percorribilità pedonale.
10. In caso di interventi di manutenzione o nuova posa di reti di sottoservizi, la pavimentazione dovrà essere ripristinata alle condizioni originarie dall'esecutore dei lavori. Gli interessati dovranno ottenere concessione alla manomissione e depositare cauzione a richiesta della Amministrazione.
11. I terreni di pertinenza di abitazioni dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba.
12. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 6) 8) e 9) nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 15 giorni dalla data della contestazione, ovvero notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, si provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme anticipate ed alla comunicazione della notizia del reato dicui all'articolo 650 del Codice penale all'Autorità Giudiziaria competente.
13. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00.

Art. 13 - Recinzioni

1. Gli spazi scoperti possono essere delimitati con recinzioni –escluso il filo spinato- o con siepi in vivo. Le recinzioni che fronteggiano spazi pubblici dovranno permettere la più ampia visione da everso l'esterno, fatte salve le recinzioni ricadenti nella zona del centro storico che potranno essere anche in muratura piena, a conferma e mantenimento delle cortine urbane dell'ambiente storico consolidato. Tutti i manufatti dovranno rispettare l'allineamento con le recinzioni esistenti e non dovranno ostacolare la visibilità delle intersezioni o degli innesti stradali.
2. L'Amministrazione ha facoltà, sentito il parere della Commissione Edilizia, di accogliere o richiedere, per esigenze ambientali, igieniche o di sicurezza, soluzioni alternative di recinzione.
3. I cancelli e i portoni carrabili di accesso alla proprietà privata dovranno essere arretrati per consentire l'immissione e l'uscita di un veicolo senza occupare la sede stradale. In caso di strade senza uscite o in caso di impossibilità tecnica il cancello può essere posizionato in allineamento della recinzione purché sia dotato di sistema automatizzato con comando di apertura a distanza.
4. Gli interventi di realizzazione di nuove recinzioni fronteggianti spazi pubblici, sostituzione o modifica, sono soggetti a Denuncia di Inizio Attività .

TITOLO III -TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 14 – Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali, regionali e dalle disposizioni comunali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli del presente titolo, se non incompatibili con norme di rango superiore.
2. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
3. Il Comune con l'ausilio dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (A.R.P.A.V. o ditta privata incaricata) su reclamo o d'ufficio, accertano l'intensità e la natura dei rumori e adottano i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
4. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, su motivata proposta degli Uffici Comunali, dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'A.R.P.A.V, potrà essere vietato l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
5. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie e per le attività di

carattere hobbistico, ferme restando le limitazioni d'orario contenute nell'articolo relativo alle abitazioni private di questo titolo del Regolamento.

6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00.

Art. 15 – Lavori rumorosi

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, in conformità a quanto previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22:00 e le ore 8:00, ovvero le ore 9:00 delle giornate festive, di tutti i giorni
2. Nel periodo dalla domenica delle Palme fino al 30 ottobre è consentito l'uso di attrezzature "rumorose" dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 dei giorni feriali, ovvero dal Lunedì al Venerdì.
3. Nel periodo di cui al comma 2 i cantieri edili ubicati nella ZTL dovranno cessare le attività rumorose.
4. Si ritiene comunque fonte di inquinamento acustico l'utilizzo delle seguenti attrezzature:
taglia-asfalto a disco;
sega a disco;
martello demolitore e picconatore;
compressore;
trapano;
perforatore (elettrico, idraulico o pneumatico);
motosega;
tosaerba con motore a scoppio,
decespugliatore,
soffiatore;
autobetoniera;
betoniera;
autoveicoli in genere con PTT (Peso Totale a Terra) superiore ad 80 quintali;
rullo compressore;
escavatore;
pala meccanica;
5. **Cantieri EDILI**
 - a. Nel periodo 01 giugno al 15 settembre nei cantieri posti ad una distanza inferiore di 50 ml da strutture ricettive alberghiera, ricettiva all'aperto, strutture ricettive complementari e locazioni turistiche, saranno concessi solo lavori che non comportino l'uso di macchine rumorose. I 50 ml vanno calcolati dal fabbricato della struttura ricettiva al confine del cantiere. Nello stesso periodo sono comunque concesse lavorazioni con basso impatto acustico (finiture quali ad esempio: imbianchino, elettricista, idraulico, falegname, smaltino).
 - b. Saranno consentite lavorazioni per periodi non superiori a 3 giorni lavorativi su 30 giorni, previa comunicazione ed autorizzazione da parte del Sindaco.
 - c. Sono esclusi dalle limitazioni tutti i lavori inerenti opere pubbliche
 - d. La sospensione non opera nel caso in cui il legale rappresentante dell'impresa che effettua i lavori, il committente e il gestore delle attività turistico ricettive interessate all'interno del raggio così come definito, sottoscrivano una dichiarazione di "Accordo di normale tollerabilità" che contenga l'indicazione del periodo di esecuzione e degli orari dei lavori. L'Accordo deve essere depositato al protocollo del Comune almeno 7 giorni prima dell'inizio-lavori.
 - e. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Sindaco.
 - f. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €300

Art. 16 - Spettacoli e trattenimenti

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici, i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti ed i responsabili dei circoli privati devono assicurarsi che suoni e rumori prodotti nel locale (musica in particolare) non possano essere uditi all'esterno tra le ore 24:00 e le ore

8:00.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti da cui possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, quali consumazioni all'aperto, canti, discussioni o litigi, nonché imbrattamento di spazi pubblici e privati.
3. L'accertata violazione al 2° comma del presente articolo, ferma restando l'eventuale responsabilità del gestore in ordine al reato di cui all'art. 659 c.p., può comportare, nel caso di recidiva, l'ordinanza sindacale di anticipazione dell'orario di chiusura dell'esercizio.
4. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata; per qualsivoglia spettacolo o manifestazione in esterno è comunque imposta una limitazione massima alle ore 01.00, salvo motivata autorizzazione rilasciata dagli Uffici comunali.
5. Negli impianti sportivi all'aperto nei quali si conducono giochi rumorosi quali il gioco della palla o del tamburello, skateboard, non qualificabili come luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento ed, in quanto tali, esclusi dall'obbligo di licenza di cui agli artt.68 ed 80 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773, l'attività deve cessare alle ore 23,00.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1) e 2), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 400,00**.
7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 3 4), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 500,00**.

Art. 17- Abitazioni private

1. È proibito provocare rumori incomodi al vicinato.
2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7:00, ovvero le ore 9:00 delle giornate festive, dopo le ore 22:00 e tra le ore 13:00 e le ore 15:00.
4. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
5. Nella circostanza della esecuzione di lavori di edilizia e manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione ed in genere per i cantieri edili, si applica la disciplina di cui all'art. 15 del presente regolamento.
6. È vietato tenere animali che recano disturbo continuo al vicinato. Per la violazione si applicano le norme di cui all'articolo 26.
7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo ad eccezione del comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 100,00**.

Art. 18 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali o si eserciti al canto, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali o l'esercizio al canto dalle ore 22:00 alle ore 08:00 e dalle ore 13:30 alle ore 16:00, salvo la totale insonorizzazione del locale ove vengono esercitate tali attività.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 100,00**.

Art. 19 -Pubblicità Fonica

1. La Pubblicità fonica è vietata in tutto il territorio comunale.
2. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 24 aprile 1975 nr.130.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 100,00**.

TITOLO IV -MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 20 - Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali o regionali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli che seguono. Per i controlli, qualora necessari il parere tecnico, si provvederà a richiedere l'intervento del Servizio di Medicina Veterinaria dell'A.S.L. Nei casi urgenti tale richiesta potrà essere effettuata direttamente dall'organo accertatore anche con richiesta verbale o telefonica.

Art. 21 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di maltrattare e molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza, di percuoterli, sottoporli a sforzi eccessivi e rigoristici ingiustificati.
2. È vietato abbandonare animali domestici.
3. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 50,00.

Art. 22 -Protezione della fauna selvatica

1. Il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna selvatica, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale, come pure quello di "pasturare", cioè dare cibo ad animali selvatici, sia a terra che in acqua, con esclusione della pratica della pesca.
2. Salvo diverse disposizioni di legge è vietata la distruzione di nidi di uccelli o tane di altri animali.
3. È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale.
4. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €100,00; per le violazioni di cui ai commi 2) e 4) la sanzione consiste nel pagamento di una somma di € 50,00.

Art. 23 - Divieti specifici

1. È vietata la detenzione di animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo.
2. È vietato trasportare cani e altri animali domestici chiusi nel bagagliaio dell'auto o comunque all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione.
3. È fatto divieto di utilizzare gli animali per la pratica dell'accattonaggio, in particolare è comunque vietata l'esposizione di animali non in buono stato di salute, cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare.
4. Il proprietario o il custode di un animale è tenuto a garantire costantemente le cure necessarie, un'alimentazione adeguata per qualità e quantità e il corretto trattamento dello stesso facendo ricorso, ove necessario, al veterinario.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1), 2), 3), 4) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 50,00.

Art. 24 - Animali molesti

1. Gli animali pericolosi devono essere custoditi in modo tale da non poter nuocere all'altrui incolumità.
2. Gli agenti di Polizia Locale, oltre a contestare la violazione della disposizione di cui sopra al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata ovvero a non nuocere all'incolumità altrui.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 50,00.

Art. 25 - Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione.
2. Ferme restando le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se pericolosi, anche muniti di museruola.
3. È fatto assoluto divieto di tenere cani alla catena se questa è inferiore a metri 4, ovvero a metri 3 qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 3 metri. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell'acqua e del cibo sempre disponibili.
4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati, in modo tale che per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
5. Il proprietario dovrà garantire all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali. In particolare è fatto divieto di detenere gli animali in spazi (ad esempio balconi o box) angusti ed inadeguati alle loro necessità in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.
6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni depositando le stesse nei contenitori di rifiuti solidi urbani, e di acqua per pulire e diluire le emissioni di urina.
7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i marciapiedi ed ogni altro spazio di uso pubblico.
8. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree attrezzate per i giochi.
9. Qualsiasi recinto che contenga stabilmente animali, deve essere mantenuto ad una distanza minima di m. 15 da abitazioni di terzi.
10. Fatta salva l'applicazione della normativa speciale regionale in vigore, chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 150,00**.
11. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 2), 3), 5), 6), 7), 8) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 50,00**.
12. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 100,00**.
13. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 9 è soggetto alla sanzione amministrativa di **€ 400,00**.

Art. 26 - Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio comunale.
2. È vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei giardini pubblici per piccioni, gatti o altri animali randagi. L'eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando cautele compatibili col decoro e l'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l'asportazione delle ciotole, vassoi e dei resti di cibo. Il cibo non deve comunque imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.
3. Ai sensi del comma 1, quando particolari esigenze di natura igienico sanitaria lo richiedono, il Sindaco con propria ordinanza può disporre il divieto temporaneo, anche soltanto per particolareggiato, di distribuzione di cibo per animali ancorché con le cautele di cui al comma che precede.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 50,00**; chiunque violi le disposizioni dell'ordinanza sindacale di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 200,00**.

Art. 27 - Abrogazioni

1. Le norme del presente regolamento entrano in vigore a partire dal 16° giorno dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale della delibera di approvazione.
Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti già eventualmente esistenti.